

Forme giuridiche

Le forme giuridiche previste per l'annotazione nella sezione delle imprese artigiane sono:

Impresa individuale attiva

Requisiti soggettivi

Maggiore età. Cittadinanza italiana o dell'UE o extracomunitaria, purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. Partecipazione manuale al processo produttivo. Possesso dei requisiti professionali per l'esercizio di tutte le attività denunciate. Prevalenza dell'attività artigiana su eventuali altre attività commerciali.

Società in nome collettivo

Requisiti

La maggioranza dei soci, (o almeno uno nel caso di due) deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, con conseguente iscrizione alla previdenza sociale nella gestione artigiani. Nel caso di attività per il cui esercizio siano necessari requisiti tecnico professionali, questi devono essere posseduti da uno dei soci che lavora prevalentemente nella società.

Società in accomandita semplice

Requisiti

Tutti gli accomandatari devono lavorare prevalentemente nella società e devono possedere tutti i requisiti eventualmente necessari allo svolgimento dell'attività, non devono essere soci unici in Srl o soci accomandatari in altra Sas. I soci accomandanti non vengono conteggiati ai fini della maggioranza dei soci e possono essere iscritti all'INPS solo come coadiuvanti, nel caso in cui sussistano i rapporti di parentela previsti o possono essere assunti come dipendenti.

Società a responsabilità limitata con unico socio

Requisiti

Il socio unico deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, essere personalmente in possesso di tutti i requisiti eventualmente necessari allo svolgimento dell'attività, non essere socio unico in altra Srl o socio accomandatario in Sas.

Società a responsabilità limitata pluripersonale

Requisiti

La maggioranza numerica dei soci (o almeno uno in caso di due) deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Inoltre i soci lavoratori devono detenere la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza all'interno degli organi deliberanti della società (es. in caso di amministrazione affidata a due soci devono lavorare entrambi). Nel caso di attività per il cui esercizio siano necessari requisiti tecnico-professionali questi devono essere posseduti da uno dei soci che lavora prevalentemente nella società.

Società cooperativa con soci contitolari

Requisiti

La maggioranza dei soci, deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, con conseguente iscrizione alla previdenza sociale nella gestione artigiani. Nel caso di attività per il cui esercizio siano necessari requisiti tecnico professionali, questi devono essere posseduti da uno dei soci che lavora prevalentemente nella società. Si precisa che è necessario allegare alla pratica di iscrizione e in tutti i casi di modifica dei soci lavoratori il modello [Prospetto soci cooperativa \(pdf\)](#). [1]

Obbligo di annotazione

Per tutte le forme giuridiche l'annotazione nella sezione delle imprese artigiane è un obbligo **tranne che per le Srl pluripersonali**, per le quali l'iscrizione è soltanto una facoltà.

Le società per azioni e le società in accomandita per azioni non possono essere annotate nella sezione delle imprese artigiane.

Limiti sul personale dipendente

L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

- Per l'impresa che **non lavora in serie**: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 9. Il numero è elevabile fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- Per l'impresa che **lavora in serie**, purché con lavorazione **non del tutto automatizzata**: massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5. Il numero massimo può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- Per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle **lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura**: massimo 32 dipendenti, compresi gli apprendisti elevabili fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- Per l'impresa di **trasporto**: un massimo di 8 dipendenti.
- Per le imprese di **costruzioni edili**: un massimo di 10 dipendenti, elevabili fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti sul personale si computano:

- i familiari dell'imprenditore
- i soci, tranne uno che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana
- i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.



Non si computano

- gli apprendisti passati in qualifica, per un periodo di 2 anni
- i lavoratori a domicilio
- i portatori di *handicap* fisici, psichici o sensoriali.

Ultima modifica: Lunedì 28 Gennaio 2019

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/registri/impres-artigiane/forme-giuridiche>

Collegamenti

[1] <https://www.bg.camcom.it/modulistica/prospetto-soci-cooperativa-pdf-comp>